



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 05/02/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 2 dicembre 2009, n.579

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. 16/2006 - procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - conclusione del procedimento di annullamento in autotutela del silenzio assenso - parco eolico nel Comune di Lesina (Fg), località Padre Francesco - Proponente: DEA S.r.l..

L'anno 2009 addì 02 del mese di Dicembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con istanza del 28.03.2007, acquisita al prot. 5842 del 10.04.2007 la D.E.A. S.r.l., con sede legale in Apricena (Fg) alla Via Vostok n. 17, inoltrava al competente Settore Ecologia della Regione Puglia la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Lesina alla località Padre Francesco, allegando alla medesima la documentazione prevista dalla L. R. 11/01 e dal R.R. 16/06;
- con nota prot. n. 10224 del 25.06.2007 il Settore Ecologia, richiedeva alla società le integrazioni documentali e contestualmente invitava la società a trasmettere la documentazione relativa al progetto in argomento all'Amministrazione comunale interessata ai fini dell'affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3° della L.R. 11/01. Nel contempo invitava la stessa Amministrazione Comunale di Lesina a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 giorni al predetto albo, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché a rilasciare il parere di competenza;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 13470 del 05.09.2007, il proponente trasmetteva le integrazioni progettuali così come richieste dal Settore Ecologia;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 17380 del 15.11.2007, il Comune di Lesina esprimeva il parere di competenza ai sensi dell'art. 16 comma 5° della L.R. 11/2001 e, contestualmente comunicava l'avvenuta pubblicazione del progetto nei tempi di legge (dal 16.07.2007 al 15.08.2007), aggiungendo che non erano pervenute osservazioni in merito al progetto presentato;
- con nota del 13.05.2008, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 7670 del 23.05.2008, il proponente invitava e diffidava la Regione Puglia a convocare la conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, con l'espresso avvertimento che in mancanza di tale atto, avrebbe dato corso alla tutela giurisdizionale dei propri diritti nelle competenti sedi;
- con nota prot. n. 8268 del 06.06.2008 il Servizio Ecologia dava riscontro all'atto di diffida inoltrato dalla società sul perfezionarsi del silenzio ex art. 16, comma 7 della L.R. 11/2001, adducendo i motivi del non

perfezionamento;

- con nota del 24.07.2008, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 10957 del 05.08.2008, il Comune di Lesina ribadiva l'espressione del parere contemplato dall'art. 16 comma 5° della L.R. 11/2001, ivi richiamando espressamente la propria precedente nota prot. n. 16865 del 25.10.2007;
- con ricorso al T.A.R. Puglia - Bari, notificato alla Regione Puglia in data 30.09.2008, la società ricorreva ai sensi dell'art. 21 bis della L. 1034/1971, al fine di far accertare e dichiarare l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003;
- con sentenza avente R.G. n. 2778/2008 il T.A.R. Bari accoglieva il ricorso presentato dalla società e conseguentemente ordinava alla Regione Puglia di concludere il procedimento di autorizzazione unica entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza stessa;
- con nota prot. n. 00091 del 08.01.2009 il Servizio Ecologia chiedeva al competente Assessorato allo Sviluppo Economico - Ufficio Energia informazioni circa le istanze di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 presentate nel Comune di Lesina;
- con nota prot. n. 38/250 del 12.01.2009, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 668 del 20.01.2009, il Servizio Industria e Industria Energetica dell' Assessorato allo Sviluppo Economico, in riscontro alla nota dello scrivente Servizio, comunicava, anticipando a mezzo fax, le istanze ex D. Lgs. 387/03 depositate presso il suddetto ufficio; la stessa nota veniva inviata per posta ordinaria e veniva acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 1217 del 29.01.2009;
- con nota prot. n. 334 del 15.01.2009 il Servizio Ecologia comunicava alla società proponente, ai sensi dell' art. 7 e ss. della L. n. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento, formatosi per silenzio assenso, di esclusione dalla V.I.A. del progetto proposto dalla società medesima;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 2330 del 23.02.2009, la società chiedeva la proroga, di ulteriori 30 giorni, del termine alla stessa assegnato dal medesimo Servizio per la produzione di osservazioni, memorie e documenti;
- con nota prot. n. 4882 del 23.03.2009, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 4605 del 09.04.2009, il Comune di Lesina comunicava di aver approvato una schema di convenzione ai sensi dell' art. 14 del R.R. 16/06 e della D.G.R. n. 1462 del 01.08.2008, di aver sottoscritto detta convenzione solo con la società Eos Wind Energy;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 0005457 del 12.05.2009, la Rete Ferroviaria Italiana concedeva alla società DEA s.r.l. il nulla osta alla realizzazione degli aerogeneratori n. T10 e T19 in prossimità della linea ferroviaria Termoli-Lecce in quanto dimessa per variante di tracciato e allegava in copia la richiesta di nulla osta della stessa società del 19.03.2009;
- con nota del 30.03.2009, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 0005299 del 07.05.2009, le società proponenti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Lesina nella stessa finestra temporale di marzo 2007, e nello specifico DEA S.r.l., C.E.R. S.r.l. e GIER S.r.l. , comunicavano che, a seguito dell'analisi delle tre iniziative per le quali risultava una sovrapposizione progettuale di aerogeneratori, cavidotti e percorsi di viabilità, avevano operato una ridefinizione degli stessi progetti tale da eliminare ogni problema di sovrapposizione e da razionalizzare le infrastrutture stradali ed elettriche;
- con nota prot. n. 0005969 del 25.05.2009 il Servizio Ecologia comunicava, in riscontro alla nota prot. n. 4605 del 09.04.2009, che stava procedendo alla Valutazione Integrata delle proposte dei progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Lesina nella stessa finestra temporale di marzo 2007 e che l'iter procedurale di Autorizzazione Unica si potrà concludere solo a valle della stipula della convenzione di ristoro ambientale di cui alla D.G.R. n. 1462 del 01.08.2008.

Tutto ciò premesso e

RITENUTO

- che il silenzio - assenso sull'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. presentata dalla ricorrente in

data 28.03.2007 si sia illegittimamente formato in quanto, in mancanza di detto annullamento, non sarebbe stato possibile effettuare una ponderata ed esauriente comparazione degli interessi pubblici e privati sottesi al procedimento amministrativo in questione;

- che, data la contestualità della presentazione delle istanze da parte di altre società nello scaglione temporale di marzo 2007 previste dal R.R. 16/2006, cui è imprescindibilmente legata la valutazione integrata ambientale delle medesime proposte progettuali, il Servizio Ecologia ha comunicato alla società proponente l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela sulla tacita esclusione da V.I.A. del progetto in questione, al fine di tenere in debito conto gli interessi degli altri controinteressati, nonché gli interessi del destinatario del presente provvedimento. La determinazione finale assunta è dunque il risultato della valutazione ambientale complessiva di tutti i progetti presentati nell'ambito del Comune di intervento, a seguito della proposta di accordo tra le società per la ridefinizione del lay - out complessivo inerente tutti i progetti del medesimo scaglione temporale;
- che a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela comunicato dalla Regione Puglia alla società, quest'ultima ha prodotto, d'intesa con altre due società, documentazione amministrativa e progettuale idonea alla eliminazione delle interferenze e delle sovrapposizioni esistenti, con la conseguente razionalizzazione delle infrastrutture stradali ed elettriche dei vari progetti, in virtù della nuova configurazione dei lay - out di impianto ed anche in virtù del posizionamento della nuova sottostazione elettrica progettata da Terna;
- che il tempo trascorso dalla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento sia sufficientemente breve per risultare ragionevole ai fini dell'autotutela e che, pertanto, nessun ragionevole affidamento si era medio tempore ingenerato nella ricorrente circa la tacita esclusione dalla procedura di V.I.A.. Si aggiunga che il Servizio Ecologia ha potuto procedere alla valutazione complessiva dei tre progetti ricadenti nel Comune di Lesina e rientranti nello scaglione di marzo 2007 del R.R. 16/2006, soltanto a seguito dell'accordo intercorso tra le società in ordine alle sovrapposizioni ed alle interferenze precedentemente riscontratesi in sede istruttoria;
- che gli interessi imprenditoriali della società istante non siano irreparabilmente lesi dalla esclusione del progetto dalla valutazione di impatto ambientale di parte degli aerogeneratori rispetto al numero totale degli stessi inizialmente proposti e, comunque, in ogni caso tali interessi sono recessivi nella comparazione con gli interessi pubblici ambientali alla cui tutela è istituzionalmente preposta la Regione Puglia con leggi e specifico regolamento;
- che, dunque, sussistono fondate ragioni di interesse pubblico attuale per annullare il silenzio - assenso formatosi e rimuoverne gli effetti in via di autotutela, alla stregua dei presupposti e delle motivazioni di carattere ambientale che di seguito si illustrano.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente con nota n. 0005299 del 07.05.2009 con cui si definiva l'accordo tra le società DEA S.r.l., C.E.R. S.r.l., G.I.E.R. S.r.l. insistenti nel territorio del comune di Lesina nella stessa finestra temporale del 31.03.2007.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a - Inquadramento nel PRUE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in

regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE.

b - Impatto visivo e paesaggistico

Le torri e le pale degli aerogeneratori saranno colorate con vernici non riflettenti. Dalla cartografia elaborata dalla società proponente risulta evidente la visibilità dell'impianto da punti scenici ad alto valore paesaggistico (SIC IT9110015 Duna e Lago di Lesina-Foce del Fortore e Sic IT9110002 Valle del Fortore - Lago di Occhito) : una vera e propria barriera visiva in direzione N-NW. L'impatto visivo e paesaggistico vede il progetto compatibile solo nella misura in cui si ritengono escluse alcune installazioni. Infatti il paesaggio di natura pianeggiante, se pur antropizzato, assumerebbe una forte connotazione di "paesaggio eolico", interponendosi fra aree naturali paesaggisticamente importanti.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Il parco si inserisce in un contesto naturalistico peculiare in quanto dista ad ovest circa 300 m dal SIC IT9110002 Valle del Fortore - Lago di Occhito, circa 350 m a nord-est da aree a vincolo paesaggistico del Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (ex legge 1497), circa 3 km dal SIC IT9140015 Duna e Lago di Lesina-Foce del Fortore e dall'IBA IT203 Promontorio del Gargano e zone umide della Capitanata. Le aree umide circostanti, rappresentate dal fiume Fortore, dalla Laguna di Lesina e da alcuni corsi d'acqua che attraversano il sito, presentano una ricchezza faunistica elevata confermata anche dalla designazione dell'adiacente IBA IT203 (3 km), nonostante la relazione tecnica sia carente in tal senso. Infatti le numerose specie di uccelli acquatici che fruiscono l'area in esame si spostano frequentemente dal fiume Fortore alla Laguna di Lesina muovendosi anche attraverso il sito opzionato dal parco proposto. Gli aerogeneratori avrebbero un impatto negativo su tali flussi frapponendosi come barriera e ostacolando quindi di fatto tali movimenti interferendo con i potenziali corridoi ecologici presenti nell'area. Si ritiene pertanto che la localizzazione degli aerogeneratori T1, T2 e T3 sia incompatibile rispetto al sito prescelto per le motivazioni precedentemente esposte.

d - Rumori e vibrazioni

I valori limite di immissione acustica nell'ambiente rispettano, come da progetto, quanto fissato dal DPCM 1/3/1991 per il periodo diurno e notturno, attesa la mancata predisposizione del Piano di Zonizzazione acustica comunale.

Nella relazione di Valutazione di Impatto Acustico Ambientale consegnato dalla società si afferma che : "...si può fondatamente ritenere che la predetta attività non comporta inquinamento acustico negli ambienti abitativi esterni limitrofi (all'impianto, ndr) ed in area pubblica esterna, ai sensi della Legge 447/95 e L.R. 3/2002, con esclusione dei siti abitati nelle stesse condizioni della Masseria Pian delle Vigne, che pertanto dovranno essere protetti da idonee barriere vegetali o artificiali." Coerentemente a quest'ultima definizione è possibile identificare in altri edifici presenti all'interno del perimetro del parco ricettori con caratteristiche di sensibilità equiparabili a quelle indicate nello studio per Masseria Pian delle Vigne, poiché inseriti in un ambito fortemente caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori in un intorno di circa 300 m. Gli aerogeneratori maggiormente imputati ad un probabile superamento sono T1 (ca. 300 m) presso Masseria Pian delle Vigne, T2 e T3 (ca. 240 m) attorno a Masseria Giangualiano e T15 (ca. 113 m) presso Masseria della Ruca. Gli edifici precedentemente elencati sono segnalati nella Tavola A01 sullo screening acustico come punti sensibili con permanenza della popolazione maggiore alle 4 ore quotidiane.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. I valori risultano non significativi in quanto risultano essere al di sotto dei limiti del DPCM 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione

della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti". Si sottolinea comunque che diffusamente nel sito di impianto sono presenti numerose masserie ed edifici residenziali considerati tra l'altro anche come ricettori sensibili nella valutazione del rumore ma meno sensibili rispetto all'impatto riferito a questa componente.

f - Norme di progettazione

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili. L'energia prodotta da ogni aerogeneratore in BT viene trasformata nelle singole cabine di trasformazione poste alla base della torre, internamente alle stesse. Dopo la trasformazione l'energia viene trasportata fino alla cabina di smistamento in MT e da questa alla sottostazione MT/AT per la consegna alla Rete Nazionale, dove viene trasformata prima di essere consegnata a 150 KV. Tutti i collegamenti elettrici saranno realizzati in tubazioni in PVC interrati ad una profondità di 120 cm. La nuova rete di cavidotto si svilupperà seguendo il percorso della viabilità esistente e/o di nuova realizzazione. Non si ritengono significativi gli impatti rispetto a questa componente.

g - Dati di progetto e sicurezza

Nella relazione generale redatta è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale. Il calcolo del valore di gittata massima secondo il modello applicato ad un aerogeneratore con diametro pari a 90 m risulta essere di circa 180 m nella situazione peggiore. D'ufficio si assume un valore di sicurezza più cautelativo pari a 300 m. Entro tale distanza sono presenti fabbricati, masserie e infrastrutture.

L' aerogeneratore T1 dista ca. 300 m da edifici presso Masseria Pian delle Vigne, T2 e T3 distano circa 240 m da edifici presso Masseria Gianguialano, T9 dista circa 129 m da un elettrodotto (distanza inferiore a quella minima di sicurezza da elettrodotti), l' aerogeneratore T15 dista 113 m da Masseria della Ruca.

h - Norme tecniche relative alle strade

Il sito nel suo complesso è accessibile ad ovest attraverso la SP 31 San Paolo Civitate -Ripalta, a sud attraverso la SP 39 S. Nazzario - Poggio Imperiale e ad Est dalla SS 16 Adriatica.

L'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente ed in misura inferiore con la realizzazione di strade ex novo costituite da brevi raccordi fra le strade esistenti e le basi delle torri. Per il collegamento tra i vari aerogeneratori è prevista la realizzazione di strade di larghezza pari a 5 m. Tali vie saranno realizzate con sovrastruttura in misto stabilizzato compattato con rullo da 18t senza asfaltatura, secondo le sezioni tipo riportate negli elaborati grafici consegnati dalla società proponente. È prevista in corrispondenza delle strade di nuova realizzazione, la messa in opera di canali di scolo delle acque superficiali che andranno a confluire nei canali esistenti in modo da evitare rischi di alterazione del deflusso delle acque superficiali e quindi fenomeni erosivi e modificazioni morfologiche diverse da quelle in atto.

i - Norme sulle linee elettriche

Le turbine saranno dotate di cabina di trasformazione interna.

Si dichiara, a seguito dell'accordo stipulato tra le società proponenti : "Per quanto riguarda le cabine di raccolta dell'energia prodotta da ciascun impianto, è stato scelto un unico sito dove gli elettrodotti interrati confluiranno per la contabilizzazione dell'energia prodotta." Ed inoltre le società hanno previsto un unico punto di connessione per i tre impianti. La sottostazione è stata individuata da TERNA nel Comune di San Paolo Civitate (FG).

È previsto un unico percorso dei cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione e smistamento. Essi saranno interrati ad una profondità minima di 1,20 m e seguiranno il

percorso della viabilità esistente.

j - Pertinenze

Sono previste piazzole di montaggio di dimensioni pari a circa 50x50 m. Nella stessa area si deve predisporre una superficie di 40 m x 16 m con sovrastruttura in misto stabilizzato compattato e rullato al fine di evitare cedimenti del terreno durante la fase di installazione, per il posizionamento delle gru necessarie per il montaggio degli aerogeneratori. Al termine dei lavori tali aree saranno ripristinate allo stato vegetale originario.

k - Le fasi di cantiere

Le fasi di cantiere e le opere da realizzare, riportate nella relazione generale descrittiva del progetto, saranno:

1. realizzazione della nuova viabilità prevista nel progetto esecutivo per il raggiungimento e collegamento delle aree previste per le piazzole degli aerogeneratori con piste di transito di larghezza di 5 m, e opere minori ad essa collegate;
2. formazione delle piazzole per l'alloggiamento degli aerogeneratori e delle relative opere di contenimento e sostegno;
3. realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato degli aerogeneratori;
4. realizzazione delle opere minori di regimazione idraulica superficiale quali canalette in terra, cunette, trincee drenanti, ecc;
5. realizzazione di opere varie di sistemazione ambientale;
6. realizzazione dei cavidotti interrati interni all'impianto.

l - Dismissioni e ripristino dei luoghi

Come riportato nello Studio di Impatto Ambientale la dismissione dell'impianto prevede la disinstallazione di ognuna delle unità produttive con mezzi e utensili appropriati.

Successivamente, per ogni macchina si procederà al disaccoppiamento e separazione dei macrocomponenti (pale, generatore, mozzo, torre, etc.). Saranno quindi selezionati i componenti:

- riutilizzabili
- riciclabili
- da rottamare secondo le normative vigenti
- materiali plastici ed elettrici (cavi elettrici, telefonici, etc.) da selezionare secondo la natura dei materiali e le normative vigenti.

Una volta liberato il territorio dalle macchine, si procederà alla rimozione del tronco superiore dei plinti di fondazione delle singole torri costituenti il parco secondo le norme di demolizione dei materiali edili.

L'area sarà quindi ricoperta da terreno vegetale e sarà rilavorata con trattamenti addizionali per il riadattamento al terreno e l'adeguamento al paesaggio.

Le misure di ripristino dovranno interessare anche le strade, se nel corso della fase di dismissione avranno subito dei danni. Nella fase di dismissione si ripresenteranno le stesse problematiche della fase di costruzione (emissioni di polveri prodotte dagli scavi, dagli scarichi di materiali e dai veicoli di trasporto) nonché dei disturbi provocati dal rumore del cantiere e del traffico dei mezzi pesanti. Saranno quindi riproposti tutti gli accorgimenti previsti per la mitigazione degli impatti.

m - Misure di compensazione

La relazione di impatto ambientale presenta una sezione di approfondimento riferita a misure di mitigazione e compensazione, che si limita ad indicare l'orientamento a base delle scelte progettuali (impostazione del layout, mitigazione impatto visivo mediante opportuna colorazione) e a ribadire altre soluzioni fin qui già esposte, imperniate sull'aspetto "dismissione e ripristino dei luoghi" con particolare riferimento al suolo occupato dalle varie pertinenze d'impianto e sue componenti.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;

B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);

C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.

D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;

G) grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca;

H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;

I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;

K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- che il progetto, non prevedendo l'installazione di areogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

che, per contro:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. T7 e T10 distano meno di 150 da corsi d'acqua desunti dall'elenco delle acque del PUTT;rispettivamente dal Canale Colombo e dal canale della Fucicchia;

2. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Società DEA S.r.l., sono emersi come potenzialmente significativi, per gli aerogeneratori T1, T2 e T3, sia l'impatto visivo e paesaggistico e sia l'impatto su flora, fauna ed ecosistemi;

3. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Società DEA S.r.l., sono emersi come potenzialmente significativi, per gli aerogeneratori n. T1, T2, T3, T9 e T15, sia l'impatto acustico sia i problemi di sicurezza connessi alla gittata massima;

4. si rileva un significativo impatto paesaggistico derivante dal complesso degli aerogeneratori valutati rispetto al contesto di inserimento.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società DEA Energie per il Futuro S.r.l. nel Comune di Lesina, identificati delle coordinate sotto indicate:

identificativo

aerogeneratore EST (m) NORD (m)

T6 2542331 4631963

T8 2542955 4632152

T11 2544225 4632665

T12 2542300 4630513

T14 2542864 4630826

T16 2543300 4631432

T19 2545470 4630524

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- prima della conclusione della Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della D.G.R. 35/2007, dovrà essere acquisito, da parte del competente Ufficio Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, atto formale attestante l'avvenuta stipula di convenzione, così come prevista dall'art. 14, c.5 del Regolamento Regionale n. 16/2006, conformandosi in particolare al punto 9 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1462/2008;
- acquisire il parere favorevole dell'AdB Puglia relativamente all' area di intervento, alle strade e ai cavidotti di collegamento in quanto interessano aree individuate dal PAI come aree PG1.
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del R.R. n.16/2006 e al punto 9 della D.G.R. n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che : “per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Lesina di 3148 ml.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Lesina dalle società G.I.E.R. srl, D.E.A. Energie per il Futuro srl e C.E.R. srl nella finestra temporale del 31 marzo 2007.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale del 31 marzo 2007 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 9 aerogeneratori, che, quindi, risulta essere minore di quello consentito nel Comune di Lesina dal parametro di controllo, questo Ufficio non ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione percentuale del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta D.G.R.

Il presente parere si riferisce unicamente all'esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate le “Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’ esercizio degli impianti eolici”;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di annullare, esercitando la facoltà di autotutela prevista dalla legge, il silenzio - significativo (nella forma dell’assenso) formatosi sull’istanza in oggetto;
- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati nella narrativa del presente provvedimento, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo ad un impianto eolico nel Comune di Lesina (Fg), proposto il 28.03.2007 dalla DEA S.r.l., con sede legale in Apricena alla Via Vostok n. 17;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Ing. G. Angelini

Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione,

V.I.A. e Politiche Energetiche

Ing. Antonello Antonicelli
